



DELIBERA N. 104 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito del rifiuto da parte della ricorrente di esibire il GreenPass Base agli operatori, ufficialmente delegati al controllo, per accedere nei locali del CpI nella data concordata precedentemente con l'operatore del CpI, per un colloquio in presenza finalizzato alla definizione di politiche attive. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] a seguito di appuntamento concordato telefonicamente con l'operatore del CpI di [REDACTED] viene convocata in data [REDACTED] presso il CpI per un colloquio finalizzato alla verifica della possibilità di svolgere ulteriori politiche attive, oltre al colloquio di incrocio domanda/offerta. Nel corso di tale interlocuzione telefonica la ricorrente viene informata della necessita di munirsi del GreenPass Base (ai sensi del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1) per poter accedere agli uffici del CpI e che la mancata esibizione o il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 precludeva all'utente l'ingresso o la permanenza nella sede del CpI stesso. La ricorrente si presenta al colloquio in presenza del [REDACTED] rifiutandosi di esibire il GreenPass Base all'operatore addetto al controllo. Nel rispetto della normativa vigente la Sig.ra [REDACTED] viene invitata ad allontanarsi dagli uffici e le viene comunicato che il rifiuto ad esibire il GreenPass Base agli operatori, ufficialmente delegati, equivaleva ad un rifiuto, senza giustificato motivo, di politica attiva con conseguente sanzione. Alla ricorrente viene, quindi, recapitato il provvedimento sanzionatorio in oggetto con nota prot. [REDACTED] del [REDACTED]

La Sig.ra [REDACTED] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso a suo carico dal CpI affermando di essere stata contattata da un operatore del CpI per fissare un colloquio in sede. La ricorrente afferma di aver chiesto di effettuare tale colloquio telefonicamente ma che tale possibilità le sia stata negata. La ricorrente afferma di essersi presentata all'appuntamento munita di mascherina, disinfettandosi le mani e osservando il distanziamento sociale. Alla richiesta di un addetto di esibire il GreenPass Base, la Sig.ra [REDACTED] afferma di non averlo fatto perché, a suo dire: "...l'addetto non le ha mostrato né i suoi documenti d'identità per qualificarsi, né la documentazione attestante la sua nomina a responsabile del controllo, né il documento del Ministero della salute con la nomina del responsabile del trattamento dei dati". Secondo quanto riportato dalla Sig.ra [REDACTED] nel ricorso, in assenza di questi elementi il controllo del GreenPass non è lecito.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione concernente l'attestazione di ricevimento della raccomandata relativa al provvedimento sanzionatorio prot. n. [REDACTED] del [REDACTED]

In merito al ricorso il CpI riporta che la Sig.ra [REDACTED] si è presentata al colloquio in presenza del [REDACTED] sprovvista di certificazione verde COVID-19, nonostante fosse stata informata che la mancata esibizione o il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 precludeva all'utente l'ingresso o la permanenza nella sede. In rispetto della normativa vigente alla data del colloquio, la signora è stata invitata ad allontanarsi dagli uffici del Centro per l'Impiego. Poiché la ricorrente ha comunicato di non essere disponibile a munirsi di certificazione verde COVID-19 né per partecipare a misure di politica attiva, né per lo svolgimento di attività lavorativa, si è proceduto ad applicare la condizionalità in caso di prima mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, comunicando la decurtazione di un quarto di una mensilità. Alla ricorrente è stata quindi recapitata la nota prot. [REDACTED] del [REDACTED] (ricevuta il [REDACTED]).

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito del rifiuto da parte della ricorrente di esibire il GreenPass Base agli operatori, ufficialmente delegati al controllo, per accedere nei locali del CpI nella data concordata precedentemente con l'operatore del CpI, per un colloquio in presenza finalizzato alla definizione di politiche attive e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio emesso a seguito del rifiuto di esibizione del GreenPass risulta legittimo. La mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 deve essere considerata, infatti, in base alla normativa vigente al momento dello svolgimento dei fatti in esame, equivalente ad un'assenza ingiustificata alla convocazione da parte del CpI.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito del rifiuto da parte della ricorrente di esibire il GreenPass Base agli operatori, ufficialmente delegati al controllo, per accedere nei locali del CpI nella data concordata precedentemente con l'operatore del CpI, per un colloquio in presenza.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia